

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 del Registro

OGGETTO: Criteri applicativi della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 comma 4 del D.P.R. 6.6.2001.

L'anno duemilasette addi sei del mese di marzo nella sede Comunale, convocata nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo	P
LORENZI Isidoro	P
SORDINI Mara	P
MAZZARELLO Aldo	P
MARTINUZZI Andrea	P
RICCARDI Jacopo	P
SCHELLINO Pasquale	P
Totale presenti	7
Totale assenti	0

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell'assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

OGGETTO: Criteri applicativi della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 comma 4 del DPR 06.06.2001.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 37, comma 4 del DPR 06.06.2001 n. 380 dispone che egli interventi realizzati in difformità o assenza della denuncia di inizio attività, il responsabile dell'abuso può ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore 516,00 euro stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio;

Vista la carenza normativa sulle modalità applicative di tale sanzione, in quanto non viene stabilito alcun criterio di valutazione;

Ritenuto pertanto di adottare un provvedimento che stabilisca criteri generali per la determinazione di detta sanzione al fine di agevolarne l'applicazione;

Vista la proposta del Settore Tecnico che propone che detta sanzione sia determinata in modo proporzionale;

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia

Visto il T.U.O.EE.LL. /2000 e successive m. e i.;

Vista la legge n. 127/97;

Visto lo Statuto Comunale e Regolamenti attuativi;

Dato atto che è stato acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 determinata in modo proporzionale (20%), sulla differenza tra l'aumento del valore dell'immobile (A.V.) valutato dall'Agenzia del Territorio e l'importo della sanzione minima con la seguente formula:

(A.V. - 516) x 20% + 51

2. Di dare mandato al Settore Tecnico per gli adempimenti relativi al presente provvedimento;

Indi, con votazione separata ed all'unanimità dei voti favorevoli, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

COMUNE DI CASELLA

Provincia di Genova

PROPOSTA PER GIUNTA

Oggetto: Modalità relative all'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 37 comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 per il rilascio della sanatoria per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

L'art. 37, comma 4, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 dispone che per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, il responsabile dell'abuso può ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio.

La determinazione di detta sanzione è posta in capo al responsabile del procedimento che deve di volta in volta valutarla dopo aver ottenuta la quantificazione dell'aumento di valore da parte dell'Agenzia del Territorio.

Considerato che la legge non da alcuna indicazione sulle modalità applicative di tale sanzione, si ritiene opportuno stabilire criteri generali per la determinazione della stessa al fine di avere una uniformità applicativa.

Dopo aver visionato diverse modalità e criteri adottati da altri enti, purtroppo nella maggior parte dei casi di realtà regionali diverse dalla nostra, si ritiene di proporre di adottare il seguente criterio generale, che risulta essere stato adottato anche da un comune confinante, vale a dire di stabilire la sanzione a percentuale in modo da poter graduare la sanzione in base agli interventi.

Si propone pertanto di adottare il seguente criterio:

“ la sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, comma 4, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 sarà determinata in modo proporzionale applicando la percentuale del 15% - 20% sulla differenza tra l'aumento del valore dell'immobile sull'aumento del valore dell'immobile (A.V.) valutato dall'Agenzia del Territorio e l'importo della sanzione minima (516 euro) e sino al raggiungimento della sanzione massima” secondo la seguente formula:

$$(A. V. - 516) \times 15\% - 20\% + 516$$

Ciò premesso si richiede a Codesta Amministrazione il proprio orientamento al fine di definire ed applicare le relative sanzioni.

Casella , li 22.02.2007

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Giovanna A. Morgavi

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 06.03.2007

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio TECNICO
F.to Geom. Giovanni A. Morgavi

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.3.2007

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 14.3.2007

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 14.3.2007

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI